

Emendamenti al progetto di legge

Modifica all'articolo 2 della Legge 13 aprile 1976 n.12 (Legge che istituisce l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale)

Emendamento interamente sostitutivo del progetto di legge

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della Legge 13 aprile 1976 n.12 è così modificato:

“Per gruppo consiliare si intende quella rappresentanza di lista o quel raggruppamento costituito con l'adesione, comunicata alla Ecc.ma Reggenza, di almeno tre Consiglieri appartenenti alla stessa lista elettorale. Costituiscono altresì Gruppo consiliare quei Consiglieri appartenenti alla stessa lista che non raggiungono il numero di tre a seguito della decurtazione dei propri eletti derivante dall'attribuzione del premio di maggioranza.”

fit

Art.2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

Roberto PSD
[Signature]

CONSIGLIERE [Signature]
[Circular stamp: Rep. San Marino, UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE]

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 01.06.2018
ORE 15.30
[Signature]